

4. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria opera una preselezione dei progetti presentati.
5. I progetti selezionati saranno sottoposti alla valutazione definitiva da parte di esperti esterni alla commissione nazionale della ricerca individuati con le modalità previste nel bando.
6. Il Ministro della salute con proprio decreto approva i progetti e il relativo finanziamento.

Art. 3.

Rete nazionale solidale e collaborazioni internazionali

Materia	Programma	Finanziamento	Modalità
Rete nazionale solidale e collaborazioni internazionali	<ol style="list-style-type: none"> 1) Riduzione delle disparità nell'accesso dei pazienti ai mezzi diagnostici e alle terapie <ol style="list-style-type: none"> a. Qualità della vita dei pazienti oncologici b. Gestione del paziente oncologico anziano c. Miglioramento della comunicazione a livello nazionale 2) Integrazione delle attività di ricerca attraverso la costruzione di strutture e reti di collaborazione interistituzionali; 3) Trasferimento conoscenze allo sviluppo di interventi volti a prevenire, diagnosticare e trattare il cancro (trials nazionali in terapie innovative e in prevenzione, e in terapie non d'interesse industriale in collaborazione con AIFA) 4) Collaborazione internazionale, con particolare riferimento a quella europea (VII programma quadro, programmi specifici europei sui tumori). 	30.000.000 € (trentamillioni)	Istituto superiore di sanità per Alleanza Contro il Cancro

1. L'Istituto superiore di sanità è destinatario dei fondi per la rete nazionale solidale e le collaborazioni internazionali.
2. L'Istituto coordina l'attività dell'Associazione alleanza contro il cancro.
3. Ogni anno il Presidente dell'ISS riferisce alla Commissione nazionale della ricerca sullo stato di attuazione dei progetti.

Art. 4.

Monitoraggio dei progetti

1. Il monitoraggio dei progetti è assicurato dalla commissione nazionale della ricerca.
2. Spetta alla commissione vigilare sulla rispondenza dei progetti di ricerca, sviluppati nei dettagli dal destinatario, al programma originale.
3. Ogni anno riferisce al Ministro sullo stato di attuazione dei progetti.

Art. 5.

Convenzioni

1. Per rendere esecutivi i programmi di ricerca sono stipulate apposite convenzioni con il Ministero della salute su specifici progetti ai sensi dell'art. 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Allegato alle relative convenzioni è incluso il piano dettagliato di sviluppo del progetto e il relativo piano finanziario.
3. Qualsiasi controversia tra i destinatari e il Ministero della salute relativa alla implementazione definitiva del programma è risolta dalla commissione nazionale della ricerca.

Roma, 21 luglio 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 249

06A07366